



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA
Numero 25 del 13-05-2015

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI
AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tedici** del mese di **Maggio** alle ore **10:20**, nel Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Cognome e Nome	Presenze
SBROCCA ANGELO	Assente
VIGILANTE MANUELA	Presente
BARILE MICHELE	Presente
CASOLINO ANDREA	Assente
COCOMAZZI MARIA GRAZIA	Presente
DI CAMPLI SEBASTIANO	Presente
DI FRANZIA SALVATORE	Presente
DI GIOVINE FRANCESCO	Assente
DI TELLA GIOVANNI	Presente
FABRIZIO GENNARO	Presente
GIUDITTA ANTONIO	Presente
ORLANDO SILVIO MARIO	Presente
POTENA MARIO	Presente
SABELLA VINCENZO	Presente
SCIANDRA ANTONIO	Presente
SCURTI OSCAR DANIELE	Presente
CIARNIELLO ANNIBALE	Presente
DI BRINO BASSO, MICHELE, ANTONIO	Presente
DI GIANDOMENICO REMO	Presente
DI MICHELE NICOLINO	Presente
MARINUCCI PAOLO	Presente
MARONE MICHELE	Assente
PARADISI DANIELE	Presente
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO	Assente
ROBERTI FRANCESCO	Assente

ne risultano presenti n. 19 e assenti n. 6.

Assume la presidenza MANUELA VIGILANTE, nella sua qualità di PRESIDENTE, assistito dal SEGRETARIO GENERALE VITO TENORE.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione di Consiglio n. 14 del 02.03.2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell'Ufficio S.U.A.P. :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

· *Nell'ultimo decennio il Legislatore ha introdotto nel nostro Ordinamento Giuridico importanti principi di liberalizzazione del mercato e delle attività produttive, soprattutto per effetto delle direttive europee tendenti all'instaurazione di un mercato unico nel cui ambito eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa trovassero puntuale giustificazione solo in interessi di rango costituzionale.*

· *in particolare con il Decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n.248, il Governo ha introdotto principi di carattere innovativo fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza economica fra le imprese, al fine di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, di creare nuove opportunità lavorative. Tale processo è continuato con un percorso normativo comprendente il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (art. 12, comma 1, lett. a), il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 3), il D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (artt. 31 e 34), il D.l. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 (art. 1), Il D.l. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 (artt. 12 e 41).*

· *Quale sintesi dell'impianto normativo suddetto, il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, all'art. 1, ha previsto di abrogare, dalla data di entrata in vigore dei decreti (regolamenti di delegificazione) che il Governo e' stato autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012:*

a. le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b. le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le

condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

- Entro lo stesso termine del 31.12.2012 anche gli Enti Locali si sarebbero dovuti adeguare ai nuovi principi ed alle nuove regole con propri atti regolamentari.*
- Analoghi principi e criteri di abrogazione di norme che ostacolano la concorrenza erano stati previsti dal D.L. 201/2011 e dal D.L. 138/2011.*
- Gli strumenti di delegificazione previsti non sono stati ad oggi adottati, né sono state disposte proroghe del suddetto termine (se non per le professioni turistiche), con la conseguenza che gli Enti Locali, per conformare la propria attività regolamentare e amministrativa alle disposizioni di liberalizzazione e semplificazione desumibili dal coacervo normativo, anche di derivazione comunitaria, devono fare diretto riferimento ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e di rimozione dei limiti che non siano giustificati da motivi imperativi (quali, a titolo esemplificativo: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale)*
- L'Amministrazione comunale intende avviare il percorso di liberalizzazione e semplificazione amministrativa;*

Visti:

- a. il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ed in particolare l'art. 12, comma 1, lett. a);*
- b. Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 in particolare l'art. 3*
- c. Il D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare gli artt. 31 e 34;*
- d. Il D.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, in particolare l'art. 1;*
- e. Il D.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) , convertito in legge , con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, in particolare gli artt. 12 e 41.*

Ritenuto necessario ed opportuno dettare disposizioni attuative al fine di adeguare la normativa comunale ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese, come contenuti nelle richiamate disposizioni,

PROPONE

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. Di adeguare ai principi comunitari di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa il regolamento comunale che disciplina l'esercizio dell'attività commerciale approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 07/07/2003.

2. Di allegare al presente provvedimento il testo del regolamento adeguato, che entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e che sostituirà ogni altra precedente disposizione regolamentare in contrasto con i principi prima enunciati e per ciò stesso qui abrogata.

Udita la relazione dell'Assessore alle Attività Produttive Ferrazzano, le cui dichiarazioni sono depositate su supporto informatico agli atti della Segreteria.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Paradisi, Sciandra, Scurti, e Di Brino, le cui dichiarazioni sono depositate su supporto informatico agli atti della Segreteria.

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di Consiglio comunale, con voti :

favorevoli n. 16

contrari n. 2 (*Marinucci e Paradisi*)

astenuti n. 1 (*Di Michele*)

DELIBERA

Di approvare la summenzionata proposta di deliberazione di Consiglio comunale.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività, con voti :

favorevoli n. 16

contrari nessuno

astenuti n. 1 (*Di Michele*)

N.P.V. n. 2 (*Marinucci e Paradisi*)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.

Termoli, 02-03-2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
f.to AVV. ALFREDO DALLA TORRE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to AVV. MANUELA VIGILANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. VITO TENORE

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. VITO TENORE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. VITO TENORE

**ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI COMUNALI AI PRINCIPI DI
LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

**ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
COMUNALI AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

INDICE

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI.....	3
ART.2 DEFINIZIONI.....	5
ART.3 PROGRAMMAZIONE COMUNALE.....	6
ART.4 ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO E ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE.....	7
STORICO ED ARTISTICO	7
ART. 5 PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DI UN ESERCIZIO DI VICINATO.....	8
ART.6 PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	9
ART.7 PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	11
ART.8 REQUISITI STRUTTURALI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: PARCHEGGI, AREE DI SOSTA, SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO ED ATTIVITÀ COLLETTIVE, MOVIMENTAZIONE MEZZI PER RIFORNIMENTO STRUTTURE DI VENDITA E SERVIZI IGIENICI.....	16
ART. 9 LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.....	19
ART. 10 LIBERALIZZAZIONE ORARI E GIORNI DI APERTURA.....	19
ART. 11 INVIO TELEMATICO	20
ART. 12 ENTRATA IN VIGORE.....	20
TABELLA 1 : DOTAZIONE PARCHEGGI	21
TABELLA 2: DOTAZIONE VERDE PUBBLICO O AREE LIBERE.....	21

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività commerciale alla luce delle importanti disposizioni comunitarie e nazionali intervenute successivamente al D.L. n° 114/1998 e alla L.R. n° 33/1999 (riguardanti i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale) che impongono un intervento urgente per adeguare la normativa comunale vigente al mutato quadro normativo di riferimento. In particolare, occorre adeguarsi a quanto previsto:

- dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare dall'art. 3, comma 1, lettera d);
- dalla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare dall'art. 15, comma 2, lett. a);
- dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ed in particolare dall'art. 12, comma 1, lett. a);
- dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare dall'art. 3, commi 1, 6 e 8;
- dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare dagli artt. 31, comma 2, il quale prevede un obbligo di adeguamento a carico di Regioni ed Enti locali entro il 30 settembre 2012, e 34;
- dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 ed in particolare dall'art. 1;

il quale impone alle Regioni, nonché alle Province e ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, di adeguarsi ai principi ed alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3;

- dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) , convertito in legge , con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare dagli artt. 12 e 41.

In particolare, il citato d.l. 1/2012, all'art. 1, comma 1, lett b) impone di abrogare tutte le disposizioni che pongono limiti, programmi e controlli all'iniziativa economica privata, incidendo sulla libertà e sulla parità di trattamento, se risultano incompatibili o irragionevoli o non proporzionate rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali. Di conseguenza, in questo settore potranno essere imposte limitazioni, programmi e controlli solo "se necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica" (art. 1 comma 2 del d.l. 1/2012 e art. 31 comma 2 del d.l. 201/2001).

Se ne deduce che, nel settore in questione, la programmazione sarà comunque basata sulla coerenza con i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e su elementi di tutela ambientale e del patrimonio artistico e culturale con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza e la tutela della libertà di iniziativa economica
- proseguire il processo di semplificazione amministrativa avviato dall'amministrazione
- garantire la tutela del consumatore
- promuovere la razionalizzazione dell'offerta commerciale rapportando in maniera coerente la rete commerciale con la rete infrastrutturale,

soprattutto per le medie e grandi strutture di vendita, intervenendo sulla viabilità, sull'accessibilità, sui parcheggi, sui percorsi pedonali, sull'arredo urbano e la tutela del patrimonio artistico e culturale.

ART.2 DEFINIZIONI

Secondo il disposto del D L 114/1998 ed ai fini dell'applicazione delle presenti norme si intende per:

- commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- superficie di vendita: di un esercizio commerciale l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
- medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq;
- grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq;
- centro commerciale: una media o grande struttura di vendita a destinazione specifica, nella quale più esercizi commerciali sono inseriti ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
- superficie di vendita di un centro commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti

ART.3 PROGRAMMAZIONE COMUNALE

La programmazione, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività segue criteri finalizzati ad assicurare una maggiore qualificazione dell'offerta commerciale, nel rispetto del patrimonio artistico e culturale e dell'ambiente urbano e dei vincoli stabiliti dagli Art.1 comma 2 del d.l. 1/2012 e Art. 31 comma 2 del d.l. 201/2011 a tutela della libertà di iniziativa economica.

Il Comune di Termoli, attraverso il presente regolamento e, nel rispetto del D.lgs 114/1998 e della L.R. 33/1999, individua:

- a) i limiti per attività e/o insediamenti commerciali nel Centro Storico e nelle altre zone di particolare interesse storico - artistico ed ambientale;
- b) i requisiti strutturali necessari per l'esercizio delle attività di medie e grandi strutture di vendita, come: quantità minime di parcheggi, a seconda delle diverse strutture di vendita, disponibilità di spazi pubblici, accessibilità e viabilità a servizio delle strutture commerciali (vedi successivi articoli delle presenti norme);
- c) la procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita.

L'esercizio dell'attività di commercio nelle medie e grandi strutture di vendita è subordinato al rispetto dei criteri di accesso strutturali obbligatori come specificati nell'art. 11 del presente regolamento e nelle tabelle 1 e 2 .

I criteri di accesso strutturali di cui viene dichiarato il possesso nell'istanza di acquisizione del titolo abilitativo devono sussistere all'atto della presentazione dell'istanza di acquisizione del titolo abilitativo e permanere durante tutto l'esercizio dell'attività.

Qualora si manifesti la necessità di modificare alcune caratteristiche dell'attività che influiscono sui criteri di qualità, il titolare dovrà inoltrare apposita istanza al Comune.

**ART.4 ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO E ZONE DI
PARTICOLARE INTERESSE
STORICO ED ARTISTICO**

Nel Centro Storico – Borgo Antico, quale risultante dallo strumento urbanistico vigente e denominato zona “A”, e nelle zone di particolare interesse storico, artistico ed ambientale – città “ottocentesca” fino alla ferrovia, lungomare Nord e Lungomare Sud fino alla Ferrovia e fino ai confini comunali, ove peraltro sono previsti Siti di Interesse Comunitario (aree S.I.C.) sotto tutela ambientale - non è consentito l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita di qualsiasi genere.

Inoltre l'Amministrazione Comunale, per una maggiore incentivazione di tutte le attività commerciali nel Centro Storico:

- a)individua nel Centro Storico tutte le aree (piazzette esistenti e larghi lungo la circonvallazione) per mostre - mercato di prodotti artistici, artigianali e di interesse culturale;
- b)predispone tutte le soluzioni di mobilità più idonee a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;
- c)predispone gli interventi di arredo urbano atti ad individuare l'area storica quale luogo di incontro e di aggregazione sociale;
- d) dispone che nella zona omogenea “A” del P.R.G. vigente sia consentito il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, per attività commerciali, ricettive e di ristoro, pur in assenza di aree per servizi ed attrezzature ex art.3 D.M. n.1444/68, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e delle funzioni della zona stessa, essendo possibile soddisfare il relativo bisogno mediante le disponibilità esistenti nelle immediate adiacenze (area pubblica attrezzata a parcheggio di viale Trieste, Via Campania, via Duca dagli Abruzzi). La stessa disposizione si applica anche alle zone omogenee “B” del P.R.G. immediatamente a ridosso della zona omogenea “A” , ricomprese nel

perimetro delimitato dalla Ferrovia, Via Magellano a nord e Via Rio Vivo angolo Via della Pesca e Viale Marinai d'Italia (rotonda) a sud. (ZONA 1)

ART. 5 PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DI UN ESERCIZIO DI VICINATO

L'apertura di un nuovo esercizio, l'ampliamento, il trasferimento di sede, il subingresso, le modifiche strutturali, la riduzione di superficie e la cessazione degli esercizi di vicinato sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90, da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) compilata in tutte le sue parti e completa della documentazione richiesta nel modello, inviata con modalità telematica, nel rispetto del DPR 160/2010, e secondo la procedura in uso ed indicata nel sito web del Comune di Termoli (sezione SUAP) al quale si fa esplicito rinvio.

L'esercizio dell'attività è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 (Requisiti di accesso all'attività) del D.Lgs 114/1998 ed al rispetto, per quanto riguarda la sede dell'attività, dei regolamenti edilizi e igienico sanitari, delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

I soggetti interessati ad avviare un nuovo esercizio di vicinato devono presentare allo Sportello Unico delle attività produttive la seguente documentazione:

- Specifica SCIA di inizio di attività compilata in tutte le sue parti compresa la sezione autocertificazione
- Documento di identità (per i cittadini stranieri aggiungere anche il Permesso di soggiorno)
- (se società) atto costitutivo e statuto registrati
- Documentazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile;
- Titolo di disponibilità dell'immobile (Contratto di locazione, proprietà, ecc.);
- Certificato di agibilità o Autocertificazione ai sensi dell'art.10 del DPR 160/2010 o negli altri casi previsti dalla legge;
- Per il settore alimentare:
 - Certificato di iscrizione al Registro Imprese Alimentari presso l'Asrem

- o Documentazione attestante i requisiti professionali

ART.6 PROCEDEURE PER L'ATTIVAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

L'avvio delle attività di commercio nelle medie strutture di vendita, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, sono assoggettate ad autorizzazione espressa per consentire al Comune la verifica del rispetto dei vincoli strutturali individuati nel presente regolamento al fine di non vanificare gli effetti della programmazione comunale.

L'esercizio dell'attività di commercio in media struttura di vendita è subordinata al possesso dei requisiti strutturali di cui all'art.11 del presente regolamento.

La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata al competente ufficio comunale Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con modalità telematica, nel rispetto del DPR 160/2010, utilizzando l'apposita modulistica e secondo la procedura in uso ed indicata nel sito web del Comune di Termoli (sezione SUAP) al quale si fa esplicito rinvio.

L'esercizio dell'attività è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 (*Requisiti di accesso all'attività*) del D.Lgs 114/1998 ed al rispetto, per quanto riguarda la sede dell'attività, dei regolamenti edilizi e igienico sanitari, delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

I soggetti interessati ad avviare una media struttura di vendita devono presentare allo Sportello Unico delle attività produttive la seguente documentazione:

- Specifica istanza di autorizzazione compilata in tutte le sue parti compresa la sezione autocertificazione
- Documento di identità in corso di validità

- (se società) atto costitutivo e statuto registrati
- Documentazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile;
- Titolo di disponibilità dell'immobile (Contratto di locazione, proprietà, ecc.);
- Certificato di agibilità o Autocertificazione ai sensi dell'art.10 del DPR 160/2010 o negli altri casi previsti dalla legge;
- Progetto di massima dell'intervento comprendente pianta e sezione del fabbricato con indicazione delle superfici di vendita, delle superfici delle aree a parcheggio, delle aree libere, degli accessi pedonali, dei percorsi veicolari e dei servizi igienici;
- Per il settore alimentare:
 - Certificato di iscrizione al Registro Imprese Alimentari presso l'Asrem
 - Documentazione attestante i requisiti professionali

L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione e la modifica e/o variazione delle indicazioni sopra riportate comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

Il rilascio della nuova autorizzazione comporta automaticamente l'immediata revoca di autorizzazioni precedenti e preesistenti.

Per due o più domande concorrenti e relative priorità verrà applicato l'art. 10 della L.R. 33/1999. Le medie strutture di vendita devono essere attivate entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Dirigente del servizio competente può concedere una sola proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. La richiesta di proroga deve essere presentata al Dirigente del servizio competente nel termine perentorio di trenta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il dirigente del servizio competente dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

L'apertura per subingresso, le modifiche strutturali, la riduzione di superficie e la cessazione delle medie strutture di vendita sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 come sostituito dall'art. 49 della legge

122/2010, da presentarsi al competente ufficio comunale Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con modalità telematica secondo la procedura in uso ed indicata nel sito web del Comune di Termoli (sezione SUAP) al quale si fa esplicito rinvio.

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a SCIA e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'art.5 del D. Leg.vo 31/3/1998 n. 114.

La comunicazione di subingresso è presentata *dall'avente causa*, pena la decadenza *del titolo stesso*, entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare *dell'autorizzazione* o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione dell'esercizio, *previa produzione del rogito notarile*.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione, viene reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del C.C., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art.5 dei D, Leg.vo 31/3/1998 n. 114.

Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.

Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D. Leg.vo 114/1998 entro sei mesi dalla reintestazione.

ART.7 PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

L'avvio delle attività di commercio nelle medie strutture di vendita, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, sono assoggettate ad autorizzazione espressa per consentire al Comune la

verifica del rispetto dei vincoli strutturali individuati nel presente regolamento al fine di non vanificare gli effetti della programmazione comunale.

L'esercizio dell'attività di commercio in grande struttura di vendita è subordinata al possesso dei requisiti strutturali di cui all'art.11 del presente regolamento.

La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita deve essere presentata al competente ufficio comunale Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con modalità telematica, nel rispetto del DPR 160/2010, utilizzando l'apposita modulistica e secondo la procedura in uso ed indicata nel sito web del Comune di Termoli (sezione SUAP) al quale si fa esplicito rinvio.

L'esercizio dell'attività è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 (Requisiti di accesso all'attività) del D.Lgs 114/1998 ed al rispetto, per quanto riguarda la sede dell'attività, dei regolamenti edilizi e igienico sanitari, delle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.

I soggetti interessati ad avviare una media struttura di vendita devono presentare allo Sportello Unico delle attività produttive la seguente documentazione:

- Specifica istanza di autorizzazione compilata in tutte le sue parti compresa la sezione autocertificazione
- Documento di identità in corso di validità
- (se società) atto costitutivo e statuto registrati
- Documentazione attestante la destinazione d'uso dell'immobile;
- Titolo di disponibilità dell'immobile (Contratto di locazione, proprietà, ecc.);
- Certificato di agibilità o Autocertificazione ai sensi dell'art.10 del DPR 160/2010 o negli altri casi previsti dalla legge;
- relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e la valutazione dell'accessibilità pedonale e veicolare; (art.12 L.R. n°33/1999)
- progetto di massima dell'intervento comprendente pianta e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici della destinazione d'uso dei

locali, delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari, dei servizi igienici (art.12 L.R. n°33/1999)

- dichiarazione del richiedente con indicazione del numero presunto degli addetti; (art.12 L.R. n°33/1999)
- documenti atti a dimostrare l'esistenza di titoli di priorità e di preferenza ai sensi dell'articolo 11; (art.12 L.R. n°33/1999)
- per le strutture con superficie di vendita superiore a 5.000 mq., uno studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente in relazione al presumibile bacino d'utenza. (art.12 L.R. n°33/1999)
- Per il settore alimentare:
 - Certificato di iscrizione al Registro Imprese Alimentari presso l'Asrem
 - Documentazione attestante i requisiti professionali

Entro e non oltre 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale del Comune, il Dirigente del servizio competente indice la conferenza di servizi prevista dall'art.9 del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114 fissandone la data di svolgimento per un giorno non antecedente il trentesimo giorno successivo a quello d'indizione.

Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi, il Dirigente del servizio competente trasmette a tutti i soggetti convocati copia della documentazione prodotta dal richiedente unitamente ad una propria relazione attestante la conformità ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal Comune ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 33/1999.

Decorsi 120 giorni dalla data dell'atto di convocazione della conferenza di servizi, la domanda di autorizzazione commerciale si intende accolta qualora non sia stato comunicato il provvedimento di diniego.

La conferenza di servizi, all'inizio della prima seduta, assume a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori ed all'accertamento della legittimazione dei rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti.

Ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi, anche collegiali, istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di

propria competenza.

Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto un rappresentante della Regione Molise, un rappresentante della Provincia di Campobasso ed il Dirigente del servizio competente del Comune di Termoli. Partecipano, inoltre, con funzioni consultive e senza diritto di voto i soggetti indicati dall'art. 12 comma 5 della L.R. n. 33/1999, nonché altri soggetti eventualmente interessati per le rispettive competenze. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario dipendente del Comune di Termoli.

Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione che, regolarmente invitata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato con un rappresentante privo della competenza ad esprimerne parere.

Le Amministrazioni preposte alla tutela paesistica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, invitate ai sensi delle presenti norme si pronunciano in merito all'interesse da ciascuna tutelato.

In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti una ed una sola volta ai proponenti dell'istanza chiarimenti od ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, i termini di cui al presente articolo sono sospesi sino alla ricezione degli elementi richiesti. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza stessa, deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi.

Per quanto non diversamente disciplinato dall'art. 12 della L.R. n. 33/1999, dall'art.9 del D.Leg.vo n. 114/1998 e dalle presenti norme di attuazione, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli art.14 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241.

Acquisite le determinazioni della conferenza di servizi, il Dirigente del servizio competente rilascia contestualmente l'autorizzazione commerciale o comunica il diniego motivato entro i dieci giorni successivi.

L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione e la modifica e/o variazione delle indicazioni sopra riportate comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

Il rilascio della nuova autorizzazione comporta automaticamente l'immediata revoca di autorizzazioni precedenti e preesistenti.

Le grandi strutture di vendita devono essere attivate entro diciotto mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Dirigente del servizio competente può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Dirigente del servizio competente nel termine perentorio di trenta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.

In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il dirigente del servizio competente dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

L'apertura per subingresso, le modifiche strutturali, la riduzione di superficie e la cessazione delle grandi strutture di vendita sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 come sostituito dall'art. 49 della legge 122/2010, da presentarsi al competente ufficio comunale Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con modalità telematica secondo la procedura in uso ed indicata nel sito web del Comune di Termoli (sezione SUAP) al quale si fa esplicito rinvio.

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a SCIA e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 dei D. Leg.vo 31/3/1998 n. 114.

La comunicazione di subingresso è presentata *dall'avente causa*, pena la decadenza *del titolo stesso*, entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare *dell'autorizzazione* o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della

gestione dell'esercizio, *previa produzione del rogito notarile* In caso di morte del titolare l'autorizzazione viene reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del C.C., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art.5 del D.Leg.vo 31/3/1998 n.114.

Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.

Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art.5 comma 5 del D. Leg.vo 114/1998 entro sei mesi dalla reintestazione.

ART.8 REQUISITI STRUTTURALI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: PARCHEGGI, AREE DI SOSTA, SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO ED ATTIVITÀ COLLETTIVE, MOVIMENTAZIONE MEZZI PER RIFORNIMENTO STRUTTURE DI VENDITA E SERVIZI IGIENICI

Sia le medie strutture di vendita che le grandi strutture di vendita devono essere dotate di parcheggi pertinenziali riservati alla clientela. L'adeguamento ai parametri di aree per parcheggio è richiesto sia nel caso di rilascio di nuova autorizzazione che nel caso di trasferimento o ampliamento della superficie di vendita.

Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali e ne dovrà essere assicurata completa fruibilità da parte di tutti i cittadini. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle principali arterie di comunicazione della città.

Tutte le aree adibite a parcheggio devono essere prive di barriere

architettoniche ed essere collegate alle strutture commerciali mediante percorsi pedonali protetti.

Nella tabella n° 1 sono riportate, le dotazioni minime di superficie da destinare a parcheggio, la relazione che identifica la dotazione minima di posti-auto (riportata in posto-auto equivalente), le fasce di superficie di vendita sia per le medie che per le grandi strutture di vendita.

Per quanto riguarda gli ampliamenti di superficie di vendita le dotazioni minime di parcheggio andranno applicate all'intera superficie di vendita complessiva, ivi compresa la parte ampliata. Viene escluso da tale disposizione l'ampliamento di superficie di vendita non superiore al 10% della superficie di vendita originaria, concedibile per una sola volta e relativo alle medie strutture di vendita.

Sia le medie che le grandi strutture di vendita devono prevedere degli spazi destinati a verde pubblico e/o ad attività collettive come indicato nell'allegata Tabella 2.

Al rispetto delle quantità riportate nell'allegata tabella n° 2 è subordinata l'autorizzazione sia per l'apertura, sia per il trasferimento di sede che per l'ampliamento delle superfici di vendita di medie e grandi strutture.

Per il soddisfo degli standard Urbanistici valgono le medesime regole già stabilite per ogni zona omogenea del P.R.G. e, qualora vi fosse l'impossibilità del reperimento delle aree dovute per l'urbanizzazione secondaria e la conseguente impossibilità della loro cessione gratuita al Comune nell'ambito della stessa zona omogenea in cui ricade e/o dovrà ricadere l'attività commerciale, le stesse possono essere monetizzate ed il costo relativo sarà fissato ai valori rispondenti ai prezzi d'esproprio.

Tutti i percorsi pedonali, sia esterni che interni a dette aree devono essere privi di barriere architettoniche e fruibili anche da persone con ridotta capacità motoria.

L'accesso all'area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci dalla viabilità pubblica deve essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti al trasporto stesso. Per esercizi con superficie di vendita superiore a 2.500 mq. è richiesta la separazione degli accessi

veicolari tra il parcheggio riservato alla clientela e l'area di sosta e movimentazione dei veicoli commerciali.

Per gli esercizi con superficie di vendita inferiore a 1.000 mq. è consentita l'utilizzazione, ai fini della sosta e movimentazione dei veicoli adibiti a rifornimento delle merci, dell'area destinata a parcheggio pertinenziale per la clientela, a condizione che quest'ultima venga incrementata del 20% rispetto alla dotazione minima prevista nella tabella n° 1.

Al rispetto di tutti i criteri sopraindicati è subordinata l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di vendita.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di superficie di vendita non superiori al 10% di quella originaria, concedibili per una sola volta e relativi alle sole medie strutture di vendita.

Le grandi strutture di vendita esistenti potranno essere oggetto di ampliamento, concedibile per una sola volta, nella misura massima del 10% della superficie già autorizzata. L'ampliamento della superficie di vendita è subordinata alla disponibilità di aree destinate a parcheggi, in base ai parametri prefissati nei successivi articoli e tabelle delle presenti norme, e verificate sulla superficie complessiva della struttura.

Nella generalità dei casi contemplati dalle presenti norme di attuazione, le aree destinate a parcheggio potranno essere ricavate anche in aree interrato a condizione che siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, illuminazione interna, areazione, impianti di sicurezza ed antincendio; dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un'agevole fruizione dei parcheggi ed un facile accesso da questi ai punti di vendita con l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche;

La dotazione dei servizi igienici minima dovrà essere di almeno un servizio igienico oltre quello per portatore di handicap fino ad una superficie di vendita pari a 500 mq; per gli esercizi di medie strutture di vendita aventi superficie di vendita maggiore di 500 mq. occorre garantire servizi igienici distinti per sesso oltre quello per portatore di handicap. Per gli esercizi di grandi strutture di vendita aventi superficie di vendita maggiore di 2.500

mq. occorre garantire servizi igienici distinti per sesso oltre quello per portatore di handicap.

ART. 9 LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

l'attività di vendita dei quotidiani e periodici su aree private e di cui al D.Lgs. 170/2001 non è più soggetta ai limiti e restrizioni consistenti in:

- rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale

si devono considerare pertanto superati, alla data di efficacia del presente atto:

- i contingenti numerici previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli contenuti nel piano comunale delle edicole
- le distanze fra esercizi simili o da altre attività economiche
- i piani e le zonizzazioni comunali in materia

Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'attività in oggetto (sia nella forma del punto vendita esclusivo che nella forma del punto vendita non esclusivo) della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ad efficacia immediata. Tale modalità è prevista anche per le fasi di vita dell'impresa e le successive modificazioni inerenti l'esercizio dell'attività.

ART. 10 LIBERALIZZAZIONE ORARI E GIORNI DI APERTURA

A seguito del D.L. n°201 del 6/12/2011 (c.d. Decreto Salva Italia, convertito nella L. n° 214 del 22/12/2011), che ha modificato l'art. 3, comma 1°, lett. d) bis, del D.L. n°223 del 4/7/2006 (convertito nella L. n°248 del 4/8/2006) viene esteso in via ordinaria e per tutti i comuni d'Italia l'abolizione di limiti attinenti il rispetto degli orari di apertura e di

chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali ivi comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande. *"...al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2°, lett. e) ed m), della Costituzione, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:...d-bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura settimanale dell'esercizio".*

ART. 11 INVIO TELEMATICO

Le domande connesse allo svolgimento di attività commerciali e produttive, nonché quelle relative alle prestazioni di servizio, nel rispetto del DPR 160/2010, vanno inoltrate esclusivamente in maniera telematica a meno di diversa indicazione dell'ufficio in caso di dimostrabile impossibilità.

Per le istanze relative al presente regolamento, la modalità di invio telematico prevista è quella indicata sul sito del Comune di Termoli alla sezione SUAP. In tale sezione sono anche disponibili una "guida alla compilazione on line", le informazioni di servizio e, per eventuali ulteriori chiarimenti, i possibili contatti telefonici.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello vigente ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale

TABELLA 1 : DOTAZIONE PARCHEGGI				
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV)		GRANDI STRTTURE DI VENDITA (GSV)	
	251 mq ≤ SV ≤ 1.000 mq	1.001 mq ≤ SV ≤ 2.500 mq	2.501 mq ≤ SV ≤ 7.500 mq	Oltre 7.500 mq
Centro storico	SP = 1,00 x SV PAequiv = 0.04 x SV <i>(solo per gli ampliamenti delle strutture già autorizzate)</i>	SP = 1,50 x SV PAequiv = 0.06 x SV <i>(solo per gli ampliamenti delle strutture già autorizzate)</i>	-----	-----
Restante territorio comunale	SP = 1,50 x SV PAequiv = 0.06 x SV	SP = 1,50 x SV PAequiv = 0.06 x SV	SP = 2,00 x SV PAequiv = 0.08 x SV	SP = 2,50 x SV PAequiv = 0.10 x SV

TABELLA 2: DOTAZIONE VERDE PUBBLICO O AREE LIBERE				
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (MSV)		GRANDI STRTTURE DI VENDITA (GSV)	
	251 mq ≤ SV ≤ 1.000 mq	1.001 mq ≤ SV ≤ 2.500 mq	2.501 mq ≤ SV ≤ 7.500 mq	Oltre 7.500 mq
Centro storico	-----	-----	-----	-----
Restante territorio comunale	SVP = 0,20 x SV	SVP = 0,40 x SV	SVP = 0,40 x SV	SVP = 0,40 x SV

Leggenda:

SV = superficie di vendita

SP = Superficie parcheggi

PA equiv = Parcheggi equivalenti

SVP = Superficie Verde Pubblico o Aree libere